



**UFFICIO STUDI E FORMAZIONE
POLIZIA LOCALE BARI E MONOPOLI**

PRONTUARIO

ANALISI SULLE VIOLAZIONI AL TESTO UNICO DEGLI STRANIERI D.LGS 286/98

a cura di:

dott. **MICHELE PALUMBO**, Comandante P.L. Bari

dott. **SAVERIO PETRONI**, Comandante P.L. Monopoli

dott. **PIETRO PIPOLI**, Sovr.te P.L. Monopoli



<p>Art. 4 c. 2°</p>	<p>False attestazioni della domanda di visto d'ingresso</p>	<p>Quelle di cui all'art. 482 e seg. del codice penale.</p>	<p>La violazione si configura nel momento in cui si presenta la documentazione falsa, oppure la documentazione presenta false attestazioni, per ottenere il visto d'ingresso.</p>
<p>Art. 5 c. 7°</p>	<p>Omessa dichiarazione della sua presenza sul territorio dello Stato al Questore</p>	<p>Da 103,00 a 309,00 euro PMR: 103,00 euro Autorità Competente: Prefetto</p>	<p>Il cittadino straniero munito di regolare permesso di soggiorno, rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, deve comunicare, entro 8 giorni lavorativi, la sua presenza sul territorio dello Stato. Eseguita la dichiarazione, agli stessi viene rilasciata una ricevuta dell'avvenuta dichiarazione. Se la dichiarazione viene eseguita oltre i 60 giorni, dall'ingresso in Italia, può essere disposta l'espulsione amministrativa.</p>
<p>Art. 5 c. 8°bis</p>	<p>Contraffazione o alterazione del visto d'ingresso o di documenti validi per il soggiorno in Italia</p>	<p>Reclusione da 1 a 6 anni A.G. Procura della Rep. presso il Tribunale</p>	<p>Procedibilità d'ufficio è consentito l'arresto facoltativo mentre il fermo non è consentito.</p>
<p>Art. 6 c. 3°</p>	<p>Straniero che non ottempera, <u>senza giustificato motivo</u>, alla richiesta eseguita da agenti o ufficiali di P.S., di esibire i documenti di identità o il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza sul territorio dello Stato</p>	<p>Arresto fino a 1 anno e Ammenda fino a 2.000,00 euro</p>	<p>Procedibilità d'ufficio non è consentito l'arresto e il fermo</p>
<p>Art. 6 c. 6°</p>	<p>Trasgredire all'ordine di divieto imposto dal prefetto di soggiornare in comuni o località interessanti per la difesa militare</p>		<p>Tale divieto viene comunicato tramite l'Autorità Locale di P.S. e con pubblici avvisi. Lo straniero presente nel luogo vietato, dovrà essere</p>

			allontanato coattivamente mediante la Forza Pubblica.
Art. 6 c. 8°	Mancata comunicazione della variazione del proprio domicilio		Il cittadino straniero ha l'obbligo di comunicare, entro 15 gg, la variazione del suo domicilio, sempreché non sia iscritto all'anagrafe del comune. Non vi è sanzione ma l'inottemperanza a tale obbligo ha solo conseguenza nel relativo procedimento amministrativo-civile. La segnalazione dovrà essere fatta al Questore.
Art. 7 c. 1° e 2°bis	Mancata comunicazione, entro 48 ore, all'autorità locale di P.S., di aver dato ospitalità a cittadino/i straniero/i		Da 160,00 a 1.100,00 euro PMR 320,00 euro Autorità Competente: Prefetto
Art. 7 c. 2° e 2°bis	Eeguire la comunicazione di cui sopra, in modo irregolare o incompleta.		Da 160,00 a 1.100,00 euro PMR 320,00 euro Autorità Competente: Prefetto
Art. 10 c. 1°	Quale cittadino straniero, si presentava in frontiera privo dei requisiti previsti dalla		Respingimento coattivo L'autorità competente è la Polizia di Frontiera.

normativa vigente per l'ingresso nel territorio dello Stato

Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo (**vedi caso successivo**);
b) sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

**Art. 10
c. 2°**

Cittadino straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera.

Respingimento coattivo Autorità Questore

Tale respingimento può essere eseguito nel momento in cui, lo stesso viene fermato immediatamente al suo ingresso nel territorio dello Stato.

**Art. 10
c. 3°**

Quale vettore, conduceva lo straniero privo di documentazione necessaria per l'ingresso nel territorio dello Stato.

Autorità competente la Polizia di Frontiera

Tale ipotesi si verifica unicamente in zona di Frontiera, pertanto la Polizia di Frontiera, obbliga il vettore a condurre lo straniero nello Stato di provenienza.

**Art. 10
bis**

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Ammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro
Autorità Procura della Repubblica c/o il Tribunale
Procedibilità d'ufficio
Arresto non consentito
Fermo non consentito
Competenza: Giudice di Pace

Tale articolo si applica nel momento in cui lo straniero fa ingresso o si trattiene, in violazione delle disposizioni del D.Lgs 286/98 nonché di quelle previste dall'art. 1 della L. 68/07. Al procedimento penale si applicano le disposizioni degli artt. 20bis, 20ter e 32bis del D.lgs 274/00.
I casi di applicazione potrebbero essere: l'ingresso illegale con elusione dei controlli alla frontiera; l'ingresso con regolare visto successivamente scaduto; si trattiene oltre il termine previsto dai

			<p>permessi; permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato.</p>
<p>Art. 12 c. 1°</p>	<p>Promuovere, organizzare, dirigere, finanziare, trasportare o compiere atti diretti a realizzare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di uno straniero</p>	<p>Reclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 15.000,⁰⁰ euro Autorità Procura della Repubblica c/o il Tribunale Procedibilità d'ufficio Arresto consentito in flagranza Fermo non consentito</p>	<p>È sempre prevista la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per trasportare gli stranieri clandestini. La confisca sarà eseguita con un sequestro preventivo - art. 321 c.p.p. - del veicolo.</p>
<p>Art. 12 c. 3°</p>	<p>Promuovere, organizzare, dirigere, finanziare, trasportare o compiere atti diretti a realizzare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato o la sua permanenza illegale di 5 o più persone, ecc. (leggi note a destra)</p>	<p>Reclusione da 5 a 15 anni e multa fino a 15.000,⁰⁰ euro Autorità Procura della Repubblica c/o il Tribunale Procedibilità d'ufficio Arresto consentito in flagranza Fermo consentito</p>	<p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti È sempre prevista la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per trasportare gli stranieri clandestini. La confisca sarà eseguita con un sequestro preventivo - art. 321 c.p.p. - del veicolo.</p>

**Art. 12
c. 3° ter**

Promuovere, organizzare, dirigere, finanziare, trasportare o compiere atti diretti a realizzare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato o la sua permanenza illegale di stranieri (leggi note a destra)

Reclusione da 5 a 15 anni
e multa fino a 25.000,⁰⁰ euro
Autorità Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
Procedibilità d'ufficio
Arresto consentito in flagranza
Fermo consentito

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

Sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

È sempre prevista la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per trasportare gli stranieri clandestini.

La confisca sarà eseguita con un sequestro preventivo - art. 321 c.p.p. - del veicolo.

**Art. 12
c. 5°**

Favoreggiamento per realizzare la permanenza illegale nel territorio dello Stato per fini di ingiusto profitto

Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.493,⁰⁰ euro per ogni persona
Autorità Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
Procedibilità d'ufficio
Arresto facoltativo
Fermo non consentito.

La presente violazione si applica fuori dai casi previsti dai commi precedenti dell'art. 12.

**Art. 12
c. 5° bis**

Concedere alloggio per fini di ingiusto profitto a cittadino straniero, privo di titolo di soggiorno

Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Autorità Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
Procedibilità d'ufficio,
Arresto non consentito
Fermo non consentito

È sempre disposta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Il reato si configura nel momento in cui, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, si concede alloggio, ovvero si cede, anche in locazione, un immobile ad uno o più stranieri privi di titolo di

			<i>soggiorno al momento della stipula del contratto di locazione.</i>
Art. 12 c. 6°	In qualità di vettore non si accertava della mancanza dei titoli necessari per il viaggio da parte di straniero trasportato.	Sanz. Amm. da euro 3.500, ⁰⁰ a 5.500, ⁰⁰ – PMR 1.833, ³³ per ogni straniero trasportato Autorità Prefetto	<i>Il vettore può essere, sia terrestre, marittimo che aereo, il quale ha l'obbligo di accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché riferire di tale mancanza alla Polizia di Frontiera.</i> <i>Sarà applicata la medesima sanzione in caso di non comunicazione alla Polizia di Frontiera.</i>
Art. 13 c. 1°	Espulsione di cittadino straniero per motivi di ordine pubblico e/o di sicurezza dello Stato	Decreto di Espulsione amministrativa Autorità Competente Ministro dell'Interno	<i>Il Ministro dell'Interno può sempre disporre l'espulsione coatta del cittadino straniero anche se non residente nel territorio dello Stato, di tale provvedimento il Ministro esegue preventiva notizia al presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri.</i>
Art. 13 c. 2° lett. A) o lett. B) o lett. C)	Espulsione di cittadino straniero il quale vedi una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c).	Decreto di Espulsione amministrativa Autorità Competente Prefetto	<i>L'espulsione è ordinata dal Questore il quale ordina l'accompagnamento immediato in frontiera nei seguenti casi:</i> a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di

**Art. 13
c. 13°**

Rientrare nel territorio dello Stato dopo essere uscito a seguito di espulsione, senza avere la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno

Reclusione da 1 a 4 anni
Autorità Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
Procedibilità d'ufficio
arresto obbligatorio in flagranza e anche fuori dalla flagranza
fermo non consentito

sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Sarà disposta una nuova espulsione amministrativa. Il cittadino straniero espulso non può far rientro per 10 anni, salvo che non vi sia una speciale autorizzazione. Il periodo di 10 anni può essere ridotto a 5 anni.

Si procederà con rito direttissimo.

La disposizione di cui al primo periodo del comma 13 non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

**Art. 13
c. 13° bis**

A seguito di espulsione del Giudice, fa rientro nel territorio dello Stato, senza avere la speciale autorizzazione

Reclusione da
1 a 4 anni
Autorità Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
Procedibilità d'ufficio
arresto obbligatorio in flagranza e anche fuori dalla flagranza
fermo non consentito

Il cittadino straniero espulso non può far rientro per 10 anni, salvo che non vi sia una speciale autorizzazione. Il periodo di 10 anni può essere ridotto a 5 anni.

Si procederà con rito direttissimo.

**Art. 14
c. 5° ter e
5°
quinqües**

A seguito di ordine del Questore di abbandonare il territorio dello Stato, come previsto dal comma 5-bis, il cittadino straniero si tratteneva.

Multa da 10.000 a 20.000 euro

Ai sensi del comma 5° quinqües si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs 274/00.

In caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto.

Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, c. 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, c. 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del c. 5-bis dell'art. 14. Qualora non sia possibile l'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni dei c. 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, c. 3.

**Art. 14
c. 5°
quater**

Già espulso ai sensi dell'art. 14 c. 5 ter, viene trovato all'interno del territorio dello Stato

Multa da 15.000 a 30.000 euro

Il presente comma si applicherà nel momento in cui lo straniero, già destinatario dell'espulsione, eseguita ai sensi del comma 5 ter e di un nuovo provvedimento ai sensi del comma 5 bis, continua a permanere all'interno del territorio dello Stato.

Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. *La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.*

5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto."

Art. 14
c. 7

Quale cittadino straniero, posto all'interno di C.I.E. si allontana senza alcuna autorizzazione

Autorità competente è il Questore

Lo straniero dovrà essere nuovamente accompagnato presso il C.I.E.

**Art. 22
c. 7°
ABROGATO**

Quale datore di lavoro del cittadino straniero, ometteva di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione, presso la prefettura, la variazione del rapporto di lavoro

Sanz. Amm. da euro 500 a 2.500 PMR 833,33
Autorità competente Prefetto

Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il Prefetto.

**Art. 22
c. 12°**

Quale datore di lavoro aveva alle proprie dipendenze lavoratori privi del titolo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di permesso scaduto, revocato, annullato o che non sia stato eseguita la richiesta di rinnovo

Reclusione da 6 mesi a 3 anni
e multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore
Autorità Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
Procedibilità d'ufficio
arresto non consentito
fermo non consentito

APPENDICE

"Emergenza Ucraina"

Il Cittadino Ucraino in possesso di passaporto biometrico è esentato dal visto d'ingresso e può permanere sul territorio italiano fino ad un massimo di **90 giorni** dal momento dell'ingresso nell'area Schengen.

Il Cittadino Ucraino che dovesse decidere di rimanere in Italia **oltre i 90 giorni** dovrà presentarsi presso la Questura – Ufficio Immigrazione della città in cui si trova, per ricevere tutte le informazioni necessarie sulle diverse possibilità di permanenza regolare sul territorio italiano.